

N. 15924/2018 R.G.



**DECRETO**

**-ex art.28 Legge n.300 del 1970-**

Il Tribunale di Bari -Sezione Lavoro- nella persona del giudice monocratico Eugenio Carmine Labella, nel procedimento *ex lege* n.300 del 1970, promosso da:

**FLC CGIL DI BARI e SNALS CONFSAL DI BARI**, con l'assistenza e la difesa degli avv.ti Nicola Roberto TOSCANO, Roberto D'ADDABBO, Vincenzo AUGUSTO;

**-parte ricorrente-**

**contro**

**M.I.U.R. e I.P.S.S.A.R. "A.PERROTTI"**, con l'assistenza e difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;

**-parte resistente-**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/03/2019, osserva quanto segue.

I. Le Organizzazioni Sindacali ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo che, accertata la condotta antisindacale del Dirigente scolastico dell'istituto Perrotti, fosse dichiarata la nullità del contratto integrativo d'istituto, sottoscritto il 30/10/2018 e valevole per l'a.s. 2018/2019, e per l'effetto fosse ordinato all'amministrazione scolastica convenuta di riaprire le trattative contrattuali, assumendo un comportamento rispettoso delle prerogative e garanzie sindacali riconosciute loro dalla legge e dal CCNL di comparto vigente.

A tal fine hanno rappresentato che: il contratto integrativo in questione era stato sottoscritto all'esito di una riunione in cui erano presenti solo cinque dei sei componenti del collegio RSU e



quattro delle cinque organizzazioni sindacali territoriali; il consenso alla sottoscrizione era stato manifestato solo da tre componenti della RSU e da solo due organizzazioni sindacali di fatto meno rappresentative sia a livello nazionale che locale.

Hanno sostenuto, poi, che la stipulazione di tale contratto fosse avvenuta in violazione dell'art. 8 dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 07/08/1998, dell'art. 43 D.lgs. n. 165/2001 e della nota prot. 1702 del 15/02/2002 con la quale l'ARAN ha fornito i chiarimenti sulla validità della sottoscrizione dei contratti integrativi.

Hanno lamentato, inoltre:

- la violazione dell'art. 8 commi 1 e 2 CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 del 19/04/2018, per mancanza delle trattative sindacali pre-contrattuali e sottoscrizione del contratto prima del compimento del termine di trenta giorni dall'inizio del negoziato (c.d. clausola di raffreddamento);
- la violazione degli artt. 5 e 22 comma 9 CCNL del 19/04/2018, per il rifiuto dell'amministrazione scolastica di fornire dati ed elementi conoscitivi necessari per consentire ai sindacati di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa, nei tempi, modi e contenuti atti a consentire loro una valutazione approfondita dell'impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, nonostante le richieste formali inoltrate;
- la violazione degli artt. 14 e 20 Legge n. 300/1970, dell'art. 23 commi 7 e 8 CCNL di categoria del 19/04/2018 e dell'art. 8 commi 10 e ss del CIR Puglia del 05/09/2008, non essendo stato consentito al personale docente ed ATA di tutto l'istituto scolastico (sede centrale e sede distaccata) di avere tempestiva contezza della convocazione della assemblea



sindacale indetta all'esito della stipulazione del contratto integrativo d'istituto a.s. 2018/2019.

II. Con memoria depositata in data 20/02/2019, l'amministrazione scolastica si è costituita con l'assistenza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. In particolare, ha sostenuto che:

- all'esito delle trattative sindacali sviluppatesi in quattro giornate, il contratto integrativo era stato sottoscritto dalla maggioranza delle RSU, da quantificare sulla base dei componenti partecipanti alla riunione (tre su cinque), e dalle organizzazioni sindacali che rappresentano il 61% degli aventi diritto;
- erano state fornite ai componenti delle RSU in carica fino al mese di aprile 2018, unici soggetti legittimati, tutte le informazioni utili e necessarie per la valutazione ponderata del contenuto del contratto integrativo;
- la convocazione assembleare per il giorno 06/12/2018 era stata portata a conoscenza di tutto il personale di entrambe le sedi d'istituto, come risulta dalle sottoscrizioni per presa visione apposte dal personale in calce alla circolare n.54 del 05/12/2018.

III. All'udienza del 21/03/2019, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, anche istruttorie. Ritenuta la causa di natura eminentemente documentale e, pertanto, non bisognevole di ulteriore approfondimento probatorio, la causa è stata riservata in decisione.

IV. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

IV.1. In via preliminare, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'amministrazione scolastica convenuta in base al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, condiviso dallo scrivente [Cass. Sez. Lav, Sentenza n. 6460 del 17/03/2009 (Rv. 607469 - 01)], secondo cui «Con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, la domanda di repressione della condotta antisindacale, ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, va proposta nei confronti della P.A. intesa impersonalmente e non



verso il singolo dirigente o funzionario autore della condotta contestata. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non legittimato passivamente in proprio il soggetto che all'epoca dei fatti denunciati era dirigente titolare di un istituto scolastico comprensivo, essendo per converso legittimata l'amministrazione scolastica, sebbene rappresentata da un nuovo dirigente diverso da quello cui veniva contestato materialmente il comportamento antisindacale)».

Nel caso che ci occupa, dunque, venendo in considerazione condotte antisindacali nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego privatizzato, la domanda di repressione delle condotte antisindacali, ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, è stata correttamente promossa nei confronti della dell'amministrazione scolastica intesa impersonalmente.

IV.2. Quanto al merito del giudizio, va osservato innanzitutto che l'art.40 commi 3bis e 3ter D.l.s. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", dispone che: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (...) La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione



amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo".

Il titolo II del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 (vigente dal 01/01/2016 al 31/12/2018, con facoltà, alla scadenza, di rinnovo tacito annuale), applicabile al caso di specie, nel disciplinare lo svolgimento delle relazioni sindacali, individua due modalità di articolazione delle stesse presso le pubbliche amministrazioni: la partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia, e la contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, anche di livello nazionale, ove prevista, e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi.

La partecipazione presuppone la trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa (fase della informazione). L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sia



previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

La partecipazione alle relazioni sindacali si manifesta *in primis* nel confronto, attraverso il quale i soggetti sindacali esprimono valutazioni esaustive e partecipano "costruttivamente" alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare (v. art. 6 CCNL citato). Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'amministrazione ed i soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può essere proposto anche dall'amministrazione, contestualmente all'invio della informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni ed al termine viene redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

La contrattazione integrativa costituisce l'esito della partecipazione alle relazioni sindacali aventi ad oggetto la negoziazione territoriale delle condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro, all'esito di una adeguata informazione e di un eventuale confronto tra le parti contraenti. L'art. 7 comma 8 CCNL citato dispone che: "Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva



sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45".

Il successivo art. 8 CCNL citato, nel disciplinare le clausole di raffreddamento, stabilisce che "Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso".

In ordine alla legittimazione alla sottoscrizione del contratto integrativo, poi, l'art. 43 comma 5 D.lgs. n. 165/2001 prevede che: "I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'art. 40, commi 3bis e ss., dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 7<sup>1</sup>, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale". A proposito, però, l'art.8 comma 2 dell'Accordo sulla rappresentanza sindacale del 1998 stabilisce che "Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti". Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto". Ai sensi dell'art.22 lett. c) CCNL citato, infatti, a

---

<sup>1</sup> Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.



livello di istituzione scolastica, il contratto integrativo viene siglato tra il dirigente scolastico (parte datoriale) e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL (parte sindacale). L'art.2 della Nota Aran prot. n.1702 del 15/02/2002 sui chiarimenti in materia di relazioni sindacali detta alcune precisazioni in ordine alla "validità della sottoscrizione dei contratti integrativi, l'agenzia richiama il disposto dell'art.43 comma 3 D.lgs. n. 165/2001, che, ai fini della stipulazione di un valido CCNL, stabilisce che esso può dirsi "legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alla trattativa che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale". Precisa, tuttavia, che "a livello locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse".

\*

Premesso quanto innanzi, nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti è emerso che la mancanza di informazione preventiva denunciata dalle OO.SS. ricorrenti non ha assunto rilievo efficiente sulla partecipazione consapevole e costruttiva delle RSU e delle organizzazioni sindacali alle trattative pre-contrattuali per il rinnovo del contratto integrativo d'istituto. Infatti, ove l'attività informativa e di confronto sulle materie che possono costituire oggetto di contrattazione territoriale fosse risultata effettivamente mancante o carente, tanto da pregiudicare - in quanto prodromica alla stipulazione in questione - i diritti sindacali delle RSU e delle organizzazioni sindacali in vista della partecipazione alle trattative precontrattuali, nei verbali delle adunanze tenutesi il 16-18-24-30 ottobre 2018



sarebbero state riportate contestazioni e rimostranze in ordine alla impossibilità di prendere parte alla discussione con scienza e coscienza.

Nulla di ciò può evincersi dai verbali degli incontri, versati in atti, né nel ricorso introduttivo le OO.SS. ricorrenti hanno contestato il contenuto degli stessi; sicché deve ritenersi che essi riportino in maniera veritiera quanto accaduto e dichiarato nel corso delle sedute. In particolare, si deve ritenere che, difettando nei verbali delle riunioni ogni contestazione in ordine alla impossibilità di partecipare al negoziato per mancanza d'informazione preventiva sulle materie oggetto della contrattazione d'istituto, le RSU e le Organizzazioni Sindacali avessero acquisito informazioni e dati necessari, eventualmente anche *aliunde*, o che, comunque, fossero ugualmente in possesso di tutti gli elementi sufficienti per una accurata ponderazione delle decisioni sulle materie *de quibus*. Va sottolineato tra l'altro, che essi, non solo hanno interloquito sulla bozza di contratto integrativo, predisposta dal dirigente scolastico, ma si sono fatti anche promotori di modifiche puntuali al testo in questione. Di tanto si dà atto anche nel paragrafo II del ricorso introduttivo del presente giudizio, pag. da 8 a 13.

★

Va, invece, censurata la condotta della amministrazione scolastica che, avviate le trattative in data 16/10/2018, è addivenuta alla stipulazione del contratto integrativo il 30/10/2018, prima della scadenza dei termini di sessione negoziale previsti dal CCNL 2016-2018, che sarebbe intervenuta il 15/11/2018 (con eventuale proroga fino al 15/12/2018).

Il termine in questione, infatti, costituisce il punto di compromesso tra l'esigenza della P.A. di procedere alla regolamentazione dei rapporti di lavoro dei soggetti alle proprie dipendenze in tempi celeri e la garanzia che si svolgano delle trattative effettive (per tempi e qualità) con le rappresentanze



sindacali dei lavoratori, al fine di addivenire ad un accordo normativo ed economico il più condiviso possibile.

Prima della scadenza del termine di 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabile di ulteriori 30 giorni, la P.A. avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere ogni iniziativa unilaterale. Invece, il 30/10/2018, dopo soli 14 giorni dall'inizio del negoziato, ha concluso il contratto integrativo che risulta illegittimo anche in ragione del mancato rispetto delle prescrizioni normative sulla validità della stipulazione negoziale di ambito territoriale *ut supra* enunciate.

Difatti, nella seduta del 30/10/2018, erano presenti solo 5 componenti su 6 della RSU. Ai fini della valida sottoscrizione del contratto integrativo, l'approvazione dello stesso da parte della RSU, quale organo unitario, avrebbe dovuto avvenire a maggioranza dei suoi componenti e, quindi, il parere positivo avrebbe dovuto essere espresso da almeno 4 di essi, facendo riferimento l'espressione "componenti" al numero complessivo dei membri costituenti la RSU e non già al numero dei membri presenti all'incontro sindacale in questione e votanti.

La condotta così assunta dal dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Armando Perrotti" deve essere qualificata come antisindacale ai sensi dell'art. 28 Legge n. 300/1970, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *«la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non è analitica, ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art.28 dello Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario - né comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche*



*in relazione ad un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale»* (v. Cassazione sentenza n.13726 del 17/06/2014 e n.9250/2007; Tribunale Cuneo decreto n. 965/2017).

Affinché il Tribunale in qualità di Giudice del Lavoro possa ordinare la immediata cessazione della condotta antisindacale e la rimozione degli effetti da essa scaturiti, è necessaria l'attualità della condotta antisindacale od il perdurare dei suoi effetti. Secondo la Suprema Corte, l'attualità non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione antisindacale, ove il comportamento illegittimo dello stesso risulti persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua natura intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo allo svolgimento dell'attività sindacale (cfr. *ex multis*, Cassazione sentenza n. 3837/2016). Ebbene, nel caso di specie non v'è dubbio che sia integrata tale circostanza, attesa la vigenza del contratto integrativo di istituto del 30/10/2018, stipulato in violazione delle prerogative della RSU, e la sua permanenza potenzialmente a tempo indeterminato, ove le parti negoziali non provvedano alla scadenza alla sua modifica.

Ne consegue che va dichiarata la natura antisindacale della condotta tenuta dalla amministrazione scolastica come innanzi detto; deve, inoltre, essere dichiarato nullo il contratto integrativo stipulato in data 30/10/2018, per violazione di legge, con conseguente ripristino della validità ed efficacia del precedente contratto d'istituto. Si deve, inoltre, ordinare alla amministrazione scolastica resistente di riavviare le trattative sindacali per la stipulazione del nuovo contratto integrativo d'istituto nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei principi di leale collaborazione e buona fede con le RSU e le rappresentanze sindacali.



Rimane assorbita la questione della illegittimità del contratto integrativo d'istituto del 30/10/2018 per il mancato raggiungimento del maggior consenso con riferimento alle OO.SS. rappresentative.

IV.3. Va ritenuta parimenti violativa del disposto dell'art. 28 Legge n. 300/1970 la condotta assunta dalla amministrazione scolastica all'indomani della sottoscrizione del contratto integrativo del 30/10/2018, in occasione della indizione della assemblea sindacale per il personale docente ed ATA per la giornata del 06/12/2018 durante l'orario di servizio (dalle ore 11:15 alle ore 13:15).

Le OO.SS. avevano comunicato tale determinazione con nota del 29/11/2018, specificando che la convocazione assembleare aveva come punto all'ordine del giorno la contrattazione integrativa d'istituto per l'a.s. 2018/2019, approvata il 30/10/2018. Nonostante la nota in questione sia stata portata a conoscenza della dirigente scolastica nel termine di legge (almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione), quest'ultima non ha provveduto a comunicarla al personale nei termini (entro il giorno successivo alla ricezione della richiesta) e secondo le modalità (con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno) previste per legge e in base al CCNL applicabile.

In violazione dell'art. 23 CCNL di categoria del 19/04/2018 e dell'art. 8, commi 10, 11 e 12 C.I.R. del 05/09/2008 - che richiedono che la comunicazione sia affissa all'albo dell'istituzione scolastica, comprese le sedi distaccate o succursali, entro lo stesso giorno della ricezione ed in quello successivo per le succursali, e contestualmente sia diramata una circolare interna, con preavviso rispetto alla assemblea di almeno 48 ore -, la dirigente scolastica ha comunicato la predetta convocazione solo con circolare n.54 del 05/12/2018, recante un generico riferimento alla indizione di una assemblea sindacale del personale docente e ATA, da parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e SNALS CONFSAL per il giorno 06/12/2018 ore 11:15 -



13:15, presso l'I.P.S.S.A.R. "A. PERROTTI", via Niceforo n. 8 Bari (v. all. 13 fascicolo ricorrente). Inoltre non è controverso che la comunicazione di siffatta convocazione sia avvenuta quanto al personale in servizio presso la sede centrale solo il giorno precedente a quello della indetta assemblea e relativamente al personale distaccato presso la succursale addirittura il giorno stesso della riunione sindacale. Il comportamento assunto dalla amministrazione sindacale è stato oggettivamente idoneo a vanificare o gravemente pregiudicare l'esercizio delle funzioni e prerogative sindacali delle OO.SS. ricorrenti, sicché deve ritenersi che esso senz'altro si appalesi come condotta antisindacale.

Alla luce della complessiva valutazione della condotta assunta dalla amministrazione scolastica relativamente alla contrattazione integrativa di istituto, precedentemente e successivamente alla stipulazione del relativo contratto per l'a.s. 2018/2019, si ritiene che sussistano le condizioni innanzi viste perché questo Tribunale ordini all'amministrazione scolastica convenuta e per essa all'Istituto scolastico "A. Perotti" di Bari di tenere per il futuro una condotta rispettosa delle prescrizioni di legge, del CCNL di comparto e dei principi di leale collaborazione e buona fede con le RSU e le rappresentanze sindacali, assicurando tempestivamente la comunicazione completa di ogni convocazione assembleare disposta dalle rappresentanze sindacali.

V. Le spese processuali - liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito del relativo scaglione (valore indeterminabile: euro 26.000-52.000) secondo valori prossimi ai minimi in ragione dell'accoglimento parziale delle domande, della modesta complessità delle questioni trattate e della assenza di attività istruttoria ed operato l'aumento del 30% (pari ad Euro 1.053,90) per l'assistenza all'O.S. successiva alla prima, di cui all'art.4, comma 2, D.M. citato (novellato ai sensi del D.M. n.37/2018), partendo dall'importo base di Euro 3.513,00 - seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'amministrazione



scolastica convenuta con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

- DICHIARA la natura antisindacale della condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica convenuta e per essa dall'I.P.S.S.A.R. "Armando Perotti" di Bari, in persona della sua dirigente *pro tempore*, relativamente alla stipulazione del contratto integrativo d'istituto del 30/10/2018;
- per l'effetto, dichiarata la nullità del contratto integrativo d'istituto del 30/10/2018, ORDINA all'amministrazione scolastica convenuta e per essa all'I.P.S.S.A.R. "Armando Perotti" di Bari, in persona della sua dirigente *pro tempore*, di riaprire le trattative finalizzate alla rinnovazione del previgente contratto integrativo d'istituto, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione;
- DICHIARA, inoltre, la natura antisindacale della condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica convenuta e per essa dell'I.P.S.S.A.R. "Armando Perotti" di Bari, in persona della sua dirigente *pro tempore*, relativamente alla tardiva comunicazione della convocazione della assemblea sindacale per il giorno 06/12/2018;
- per l'effetto, ORDINA all'amministrazione scolastica convenuta e per essa all'I.P.S.S.A.R. "Armando Perotti" di Bari, in persona della sua dirigente *pro tempore*, di astenersi dal reiterare siffatto comportamento in futuro, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione;



- ORDINA all'amministrazione scolastica convenuta e per essa all'I.P.S.S.A.R. "Armando Perotti" di Bari, in persona della sua dirigente *pro tempore*, di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari per un periodo di trenta giorni e di affiggerlo per un analogo periodo di tempo presso l'Albo dell'Istituzione Scolastica convenuta;
- CONDANNA l'amministrazione scolastica convenuta e per essa l'I.P.S.S.A.R. "Armando Perotti" di Bari, in persona della sua dirigente *pro tempore*, alla rifusione in favore delle organizzazioni sindacali ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano in Euro 4.566,90 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA, come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
- MANDA gli atti alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.

Bari, 29/03/2019

Il Giudice del Lavoro  
(Eugenio Carmine Labella)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio dott.ssa Antonia Quartarella.

